

# COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

Provincia di Livorno

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Roma, 5 – 57021 Campiglia M.ma – Fax 0565/839219 – C.F. 81000450494

Indirizzo PEC: [comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it](mailto:comune.campigliamarittima@postacert.toscana.it)

**Dirigente: Arch. Alessandro Grassi**

Responsabile Servizio Urbanistica e Servizio Edilizia : Arch. Annalisa Giorgetti

email: [a-giorgetti@comune.campigliamarittima.li.it](mailto:a-giorgetti@comune.campigliamarittima.li.it) - Tel. 0565/839249

---

Campiglia Marittima lì, 13/09/24

A. REGIONE TOSCANA  
DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA  
VIA DI NOVOLI, 26  
50127 FIRENZE

**OGGETTO:** Verifica di assoggettabilità regionale postuma relativa alla Variante a parità di volume al progetto di coltivazione e ripristino delle miniere Botro ai Marmi e Montorsi, nel Comune di Campiglia Marittima (LI).  
Proponente: SALES S.p.A. - Avvio del procedimento e richiesta di contributi tecnici istruttori.

**Rif. J/2024/13 DEL 13/08/2024.**

Con riferimento al procedimento in oggetto, con la presente si trasmette il contributo tecnico istruttorio di competenza.

Distinti Saluti.

**Il Responsabile del Procedimento**

(Arch. Annalisa Giorgetti)

Documento firmato con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21, co. 2, D.Lgs. 82/2005

# COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

(Provincia di Livorno)

## SETTORE 3 ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Roma, 5 – 57021 Campiglia M.ma – Tel.0565/839111 – Fax 0565/839219 – C.F. 81000450494

Campiglia M.ma 12/09/2024

Spett.le

REGIONE TOSCANA

Direzione Tutela dell'ambiente ed Energia

Settore Valutazione di Impatto Ambientale

**OGGETTO: D.Lgs. 152/2006, parte seconda; L.R.10/2010. Verifica di assoggettabilità regionale postuma relativa alla Variante a parità di volume al progetto di coltivazione e ripristino delle miniere Botro ai Marmi e Montorsi, nel Comune di Campiglia Marittima (LI). Proponente: SALES S.p.A.**

### NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

#### Quadro di riferimento:

Con Delibera della Giunta Regionale n. 570 del 02/07/2012, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale con prescrizioni e raccomandazioni relativamente al progetto di coltivazione delle miniere "Botro ai Marmi" e "Montorsi", situate nel Comune di Campiglia Marittima (LI), proposto da Minerali Industriali S.p.A. e Sales S.p.A. con validità temporale di anni 10.

Nell'ambito del suddetto procedimento il Comune di Campiglia M.ma ha espresso la propria contrarietà al progetto di rinnovo della coltivazione mineraria in quanto relativa ad un ambito (circa 3 ettari) **già completamente ripristinato**, nel quale la vegetazione messa a dimora negli anni passati aveva oramai ricostituito un *habitat* naturale di notevole significato paesaggistico e ambientale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 05/08/2011 l'Amministrazione ribadiva la contrarietà all'apertura di un nuovo fronte di escavazione ed invitata gli uffici competenti della Regione a tener conto del contesto complessivo in cui le miniere continuerebbero ad insistere per "altri quindici anni".

Con successivo Decreto Dirigenziale del Settore regionale Energia, Tutela della Qualità dell'aria e dall'inquinamento elettromagnetico e acustico n. 2811 del 16/07/2013 è stata rinnovata la concessione per la miniera "Montorsi", per lo sfruttamento minerario dell'area per una **durata di 16 anni**, a decorrere dal 07/12/2012 con scadenza al **06/12/2028**.

Con successivo D.D. dello stesso Settore n.1419 del 12/03/2015 è stata **trasferita la titolarità della concessione mineraria** "Botro ai Marmi" da Minerali Industriali S.p.A. a Sales S.p.A.. Pertanto la gestione delle due miniere, "Botro ai Marmi" e "Montorsi", è passata a conduzione esclusiva della **Sales S.p.A.**.

Con D.G.R. n. 297 del 14/03/2022, è stata concessa alla SALES S.p.A. una proroga della pronuncia di VIA di cui alla D.G.R. n. 570/2012, per un periodo di ulteriori a dieci anni e, con nota del **11 aprile 2024** prot. reg. n. 217387, la Società ha comunicato la volontà di avvalersi delle disposizioni previste dal D.L. 21/2022, così come modificato con D.L. 198/2022, convertito con Legge n.14 del 24/02/2023, inerenti la proroga dei termini di validità del provvedimento di VIA di 30 (trenta) mesi rispetto alla sua naturale scadenza.

Pertanto, la nuova data di scadenza, a seguito della proroga richiesta per il progetto di coltivazione e ripristino originario, è stata fissata al giorno **11 gennaio 2035**.

Successivamente in data **7 agosto 2024** (protocollo regionale n. 0444008, la Soc. Sales Spa ha depositato alla Regione Toscana l'istanza in oggetto di **Verifica di assoggettabilità regionale postuma relativa alla Variante a parità di volume al progetto di coltivazione e ripristino delle miniere Botro ai Marmi e Montorsi**.

In data **13 agosto 2024** Prot. 2024/21778 la Regione Toscana – Direzione Tutela dell’Ambiente ed Energia ha inviato agli enti la richiesta di contributo tecnico istruttorio sulle materie di competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 4 della L.R. 10/2010, in merito al progetto proposto da Sales Spa in merito ad una “*variante a parità di volume al progetto di coltivazione e ripristino delle miniere Botro ai Marmi e Montorsi, ricadente nel Comune di Campiglia Marittima (LI); potenzialmente interessato dagli impatti è anche il territorio del Comune di San Vincenzo (LI)*”.

Sotto il profilo dei procedimenti di natura ambientale, la suddetta variante ricade al punto 8, lettera t), dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, “*modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)*” ed è pertanto sottoposta alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale.

Ai sensi dell’art. 19, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il proponente ha chiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità, ove necessario, specifichi le condizioni ambientali (prescrizioni) necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

### **Inquadramento urbanistico:**

Con deliberazione di Consiglio Comunale di Campiglia Marittima n.32 del 23/04/2024 è stato approvato il **Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Campiglia Marittima e di Piombino** che costituisce Variante generale al Piano Strutturale d’Area (PSA o PS d’Area 2007) approvato con D.C.C. di Campiglia Marittima n.37 del 26.03.2007.

La miniera di Botro ai Marmi e Montorsi viene individuata all’interno della struttura idrogeomorfologica, nello specifico come *cave e miniere* – definendola come zona di *miniera*, all’interno della tavola del Quadro di Sintesi del patrimonio territoriale – *Statuto del territorio* – del PSI.

All’interno del documento relativo alla **Disciplina di Piano** del PSI vengono declinate le indicazioni, le disposizioni e gli obiettivi relativi alle diverse aree del territorio e loro peculiarità, in particolare:

- l’articolo 18 “*La disciplina dei beni paesaggistici, degli ulteriori contesti, del sistema idrografico e delle attività estrattive*” riporta le indicazioni relative ai beni paesaggistici presenti nel territorio dei due Comuni, unitamente alla *Disciplina delle attività estrattive*, all’interno della quale il comma 12 dispone che il PSI e i Piani Operativi e gli altri atti di governo disciplinano le attività estrattive e la loro compatibilità paesaggistica in conformità al Piano Regionale Cave (PRC), oltre che all’articolo 17 della Disciplina del PIT/PPR e relativo Allegato 4. Al comma 16 del medesimo articolo viene enunciato come: “*Per le aree estrattive, oltre che per il recupero dei siti estrattivi dismessi e dei siti per il reperimento dei materiali ornamentali storici, i Piani Operativi provvedono a definire le condizioni per l’esercizio delle attività e per il miglioramento dell’inserimento paesaggistico ambientale in conformità agli obiettivi strategici del presente Piano (art. 30 comma 3) e degli specifici indirizzi contenuti nella disciplina dell’UTOE IC (Allegato Doc 4A).*”
- l’articolo 30 riporta le strategie per diversificazione e riqualificazione del sistema produttivo, in particolare si riporta quanto inerente l’area di progetto, ovvero le strategie per qualificare le produzioni ed elevare la sostenibilità ambientale dei poli produttivi che utilizzano le risorse naturali del territorio, come il polo delle attività estrattive del Comune di Campiglia Marittima, per le quali “[...] *il PSI persegue obiettivi di tutela delle risorse minerarie e di approvvigionamento sostenibile in un quadro di politiche di collaborazione interistituzionale, fondate sulla sostenibilità ambientale, paesaggistica, economica e sociale delle attività estrattive presenti sul territorio. Il PSI promuove inoltre politiche ed azioni volte all’impiego di materiali riutilizzabili, in modo da evitare il consumo della risorsa mineraria di nuova estrazione. Il PSI persegue in via generale l’obiettivo strategico del protocollo di intesa per il recupero e lo sviluppo del patrimonio ambientale, industriale, archeologico e culturale dell’area Monte Calvi, con la prospettiva di dettagliare nei Piani Operativi gli Obiettivi di Produzione Sostenibile delle attività estrattive. In coerenza con tale protocollo di intesa, il PSI pianifica, in vista della cessazione dell’attività estrattiva, il traguardo del definitivo completamento del Parco Archeominerario di San Silvestro.*” Inoltre, al fine di incrementare la sostenibilità ambientale delle attività esistenti, il PSI promuove “[...] *interventi di ammodernamento, sostituzione, delocalizzazione di impianti primari e secondari, se possibile, anche misure di riduzione del traffico di mezzi d’opera*” e demanda al Piano Operativo le specifiche norme e condizioni per gli eventuali piani attuativi, per i progetti di coltivazione e di sistemazione finale.
- l’articolo 41 è relativo ai **progetti di recupero paesaggistico-ambientale** e in particolare riporta cinque progetti prioritari, tra i quali, al comma 3 del presente articolo, la **Tutela della collina di**

**Campiglia Marittima.** Il comma 3 enuncia come gli obiettivi del progetto annoverano la tutela delle aree boscate e delle sistemazioni idraulico-agrarie, il completamento di percorsi attrezzati e servizi dedicati alla fruizione naturalistica dell'area, [...] *nonché il miglioramento della compatibilità paesaggistica ambientale delle attività estrattive in coerenza con la valorizzazione del Parco Archeominerario di San Silvestro fino alla definitiva attuazione degli obiettivi fissati nel "Protocollo d'intesa per il recupero e lo sviluppo del patrimonio ambientale, industriale, archeologico e culturale dell'area Monte Calvi, Campiglia M.ma" stipulato tra Regione, Comune ed Azienda e definitivamente ratificato con D.G.R. n°1263 del 15/09/2020 per il definitivo completamento del Parco Archeominerario.*"

- la Disciplina dell'UTOE 1C (contenuta nell'*Allegato Doc 4A*) dispone che ***"Per quanto attiene alle concessioni minerarie, riconosciuta l'esclusiva competenza della Regione Toscana in argomento, si rinnova l'obiettivo specifico di non ammettere nuove concessioni minerarie, siano esse di ricerca o di sfruttamento dei giacimenti."***

Il **Regolamento Urbanistico vigente**, così come da ultimo variato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 33 del 23/04/2024, avente ad oggetto VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE CAVE. APPROVAZIONE, inquadra l'ambito della miniera di cui trattasi come sottozona ***"E10/4 area a destinazione estrattiva di miniera"***, comprendendo le ***"aree ove è consentita, in un limite temporale definito, l'attività estrattiva di miniera"***, disciplinata dall'art. 82 delle NTA. Al termine della coltivazione, secondo quanto regolato dal progetto, deve essere garantita la risistemazione ambientale tale da reintegrarsi con il contesto paesaggistico e ambientale.

Per risistemazione ambientale si intendono opere di sistemazione idrogeologica, cioè modellazione del terreno atta ad evitare frane o ruscellamenti e misure di protezione dei corpi idrici da fenomeni di inquinamento, nonché opere di sistemazione paesaggistica, cioè la definizione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, perseguendo la massima coerenza con la situazione circostante.

In conformità al Piano Strutturale sovraordinato, il medesimo articolo 82 ribadisce che ***"Fermo restando l'esclusiva competenza della Regione Toscana in tema di miniere, si ribadisce l'obiettivo dell'Amministrazione Comunale di non ammettere il rilascio di nuove concessioni minerarie."***

Trattando di un'attività mineraria ***a cielo aperto***, le cui modalità di coltivazione e ripristino sono comunque assimilabili a quelle di cava, per sillogismo, si ritiene che le indicazioni stabilite dall'art. 82 delle NTA per le aree ***E10 area a destinazione estrattiva di cava***, che di seguito di riportano, possono considerarsi un riferimento di buona pratica anche nelle attività di miniera.

#### Criteri per la coltivazione di cava

Il progetto di coltivazione deve contenere i seguenti elaborati di approfondimento e perseguire i seguenti obiettivi :

- predisposizione di un specifico studio di inserimento paesaggistico-ambientale, al fine di mitigare sia l'impatto sul contesto che l'impatto percettivo sui con i di visibilità dei recettori sensibili di interesse paesistico, compresi lo skyline dei crinali e lo sfondo dei versanti collinari visti dai fondovalle;
- garantire assetti morfologici con geometrie finali delle alzate e delle pedate rispettivamente di 8 m x 12 m, in continuità alle pregresse e vigenti autorizzazioni per le quali sono riscontrabili de visu i buoni risultati di ripristino ambientale e paesaggistico, anche in ragione della più contenuta consistenza dei prismi terrigeni di riporto, a favore di una più efficace gestione della stabilità idrogeologica dei fronti ripristinati. Sono fatte salve diverse soluzioni progettuali, solo in caso di documentata impossibilità esecutiva al rispetto delle suddette geometrie;
- privilegiare orientamenti e modalità di escavazione a minor impatto visivo dai recettori sensibili e tali da consentire un ripristino coerente con i caratteri paesistici;
- tenere debitamente conto, nelle fasi di progettazione e di coltivazione, della eventuale presenza di manufatti di origine storica e di sistemazioni idraulico-agrarie residue (terrazzamenti, arginature longitudinali e trasversali, viabilità poderale, etc.) al fine, laddove non sia possibile preservarli, di ricostituire un contesto non estraneo ad essi;
- preservare eventuali corridoi ripariali ai quali vengono riconosciute qualità ecosistemiche;
- mantenere la configurazione geometrica e le caratteristiche idrauliche dei corpi acquiferi profondi e superficiali, compresi quelli termali, sorgivi e minerali;
- per la presenza di zone di protezione ambientali delle acque termali i progetti di autorizzazione di attività estrattive tengono conto dei seguenti punti:
  - 1) prevedere, nei piani di sicurezza della cava, procedure specifiche per interventi di messa in sicurezza di

emergenza (e/o definitiva), in caso di sversamenti accidentali di idrocarburi (carburanti e olii) per rotture di automezzi o serbatoi o parte di essi,

2) non realizzare aree di stoccaggio temporaneo di idrocarburi (carburanti e olii) in aree a fondo naturale, o in alternativa, se presenti/previste, realizzarle con fondo opportunamente impermeabilizzato localizzandole in zone protette dal potenziale dilavamento da parte delle acque di pioggia,

3) garantire l'utilizzo sul cantiere di mezzi idonei regolarmente mantenuti che assicurino l'assenza di perdite accidentali di idrocarburi.

- evitare trasformazioni irreversibili delle falde idriche e dell'assetto idrogeologico, incentivando interventi tesi al mantenimento o al miglioramento della qualità e quantità delle acque di falda;
- mantenere un bilancio vegetazionale a saldo positivo, con nuove piantumazioni in numero e superficie superiore alle eventuali eliminazioni di piante, supportato da specifico studio agro-forestale sulla qualità e la tipologia della vegetazione da ripristinare;
- mantenere un bilancio a saldo positivo di suoli fertili e ad alta capacità d'uso, con nuove sistemazioni agrarie di superficie superiore alle eventuali eliminazioni di piante, supportato da specifico studio agro-forestale sulla qualità e la tipologia della sistemazioni agrarie da ripristinare, corredato di piano di monitoraggio dei lavori di ripristino eseguiti;
- assicurare, nelle fasi di coltivazione e ripristino e successivamente a questo, le condizioni di stabilità dei pendii anche attraverso il controllo dei processi erosivi, supportato da studio in fase di progettazione;
- garantire il rispetto dei contenuti del PIT/PPR relativi alla valutazione della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive da svolgersi nell'ambito del procedimento autorizzativo. In particolare costituiscono riferimento specifico per la redazione del progetto di coltivazione e di risistemazione, dove pertinenti per localizzazione:

#### Criteri per la sistemazione finale delle aree estrattive

Il progetto di coltivazione deve contenere i seguenti elaborati di approfondimento e perseguire i seguenti obiettivi:

- garantire che il ripristino morfologico e vegetazionale avvenga in maniera contestuale e progressiva all'avanzamento delle fasi di coltivazione. In particolare, una volta ripristinata la morfologia del versante, dal punto di vista ecologico e paesaggistico gli interventi di rinaturalizzazione realizzati e in progetto devono favorire ed accelerare il naturale e spontaneo processo di ricolonizzazione delle specie floristiche locali, tipiche delle configurazioni ecologicamente più stabili identificabili nell'intorno territoriale. In tal senso, gli interventi di ricomposizione ambientale tenderanno alla ricostituzione di un ambiente naturale capace di innescare i normali processi di evoluzione spontanea dell'ecosistema verso il "climax" (definito come stadio finale dell'evoluzione di un ecosistema in una successione ecologica) creando una sorta di "effetto starter" sui processi di rinaturalizzazione e ricolonizzazione spontanei del sito;
- garantire che il riassetto morfologico comprenda tutte le operazioni finalizzate alla ricostruzione di una morfologia che "mascheri" quella residua della pregressa attività e reintegri l'area con il contesto paesaggistico ed ambientale mediante l'attecchimento e lo sviluppo di specie vegetali. In fase di progetto di coltivazione potranno essere valutate soluzioni alternative per motivate esigenze geomorfologiche e/o per garantire comunque progettualità necessarie alla migliore fruizione del parco archeominerario;
- garantire che la rinaturalizzazione comprenda tutte quelle operazioni finalizzate alla messa a dimora e gli interventi di mantenimento e conservazione delle specie vegetali al fine di ricostruire un ecosistema autosufficiente che possa reinserirsi in quello circostante; in tal senso, il progetto di ripristino dovrà prevedere la piantumazione di specie arbustive o arboree selezionate fra quelle tipiche dei luoghi, con l'indicazione delle metodologie e dei tempi di attecchimento. A tale proposito si ritiene necessario predisporre idonei piani di impianto per la messa a dimora delle essenze arboree ed arbustive e piano di monitoraggio in corso d'opera dei lavori di ripristino eseguiti;
- ricostituzione di ambienti idonei a garantire il collegamento ecologico con le aree circostanti (piccole aree umide, fasce di vegetazione, rimboschimenti, ecc.) ed il livello complessivo della biodiversità dell'area, oggetto di interventi, dovrà essere conservato o migliorato;
- ricostituzione di una tessitura agraria – costituita dalle sistemazioni idraulicoagrarie, alberature di confine, etc. - tale da garantire un inserimento armonico e coerente con il contesto paesaggistico, da ripristinare nei suoi aspetti più caratteristici;
- ricostituzione dei caratteri paesistici preesistenti o introduzione di nuovi assetti che mantengano la coerenza con tali caratteri;
- ripristino del reticolo idrografico e previsione di opere di regimazione idraulica superficiale e le opere di drenaggio;



- implementazione, laddove possibile, di sistemi di drenaggio sostenibili (SUDS) che permettano il trattenimento delle acque piovane finalizzato al riuso della risorsa o al rallentamento dei tempi di corrivazione verso le quote altimetriche inferiori riducendo il rischio di esondazioni o dissesti idrogeologici;
- ripristino della stabilità dei pendii anche attraverso il controllo dei processi erosivi;
- prevedere elementi di tutela, conservazione e accrescimento della biodiversità quali la realizzazione e il mantenimento di siepi e di formazioni arboree, lineari o boscate, limitando quanto più possibile effetti di artificialità degli interventi da realizzare, anche facendo riferimento alle misure descritte nell'elaborato PR15 - INDIRIZZI E MISURE DI MITIGAZIONE PER LE CRITICITÀ AMBIENTALI del Piano Regionale Cave;
- per tutta la durata del piano di coltivazione, la società esercente deve garantire, con continue attività di monitoraggio, lo stato di stabilità dei versanti in coltivazione e/o già ripristinati, anche in aree già oggetto di precedenti autorizzazioni, eventualmente anche esterne all'area E10, provvedendo all'eventuale reintegro vegetazionale;
- monitoraggio annuale per dieci anni al termine dei lavori, redatto a cura e spese del soggetto attuatore del ripristino ambientale, con riscontro da parte del Comune
- classificazione puntuale degli edifici e impianti di prima o seconda lavorazione, sia al fine degli obblighi di demolizione al termine di coltivazione, sia per l'applicazione della successiva norma D5 sui fabbricati di seconda lavorazione.

Il Consiglio Comunale di Campiglia Marittima, con delibera n. 28 del 26 marzo 2021 ha promosso l'avvio del procedimento del Piano Operativo del Comune di Campiglia Marittima, ai sensi dell'art. 17 della LR n. 65/2014, l'avvio del procedimento di conformazione del Piano Operativo al PIT/PPR e, contestualmente, l'avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della LR n. 10/2010 e della Valutazione di Incidenza di cui alla LR n. 30/2015.

#### **Vincolo paesaggistico:**

La cartografia del PIT/PPR relativa ai "territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227" vincolati dall'art.142. c.1, lett. g, del Codice D.Lgs 42/2004 non risulta aggiornata rispetto al naturale e/o artificiale dinamismo del bosco ed all'effettiva consistenza delle aree rimboscate a seguito dei pregressi ripristini ambientali.

Si riporta di seguito la sovrapposizione desunta a pag. 66 della relazione paesaggistica allegata al progetto:




Figura 37. Individuazione del vincolo lettera g – aree tutelate per legge – fonte geoportale GEOscopio della Regione Toscana - in magenta si individua il perimetro dell'area di intervento, in giallo il perimetro della concessione.

Anche la medesima Relazione al paragrafo 4.2 enuncia che:

Risulta opportuno segnalare come la cartografia del PIT assuma in questo senso un **carattere puramente ricognitivo** in quanto la sussistenza del vincolo "Boschi e foreste" è in realtà da ricondursi – a norma dell'art. 142, co. 1, lett. g) del Codice – alla presenza di aree boscate secondo le definizioni individuate dai vigenti dettami normativi nazionali e regionali in materia (ossia: art. 2, co. 2 e 6 del D.Lgs. n. 227/2001, Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e l'art. 3, co. 1, 2 e 3 della L.R. Toscana n. 39/2000, Legge forestale della Toscana).

Si rinvia integralmente all'Elaborato 7B del PIT/PPR circa le modalità di ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 142/2004. con particolare riferimento a quelle riferite alla metodologia di ricognizione dei vincoli relativi alle aree boscate.

Nell'ambito del PIT/PPR la disciplina dei beni paesaggistici è oggetto di diffusa trattazione in un elaborato specifico del Piano Paesaggistico Regionale, l'**Elaborato 8B** – Disciplina dei beni paesaggistici – artt. 134 e 157 del Codice, che delineano obiettivi, direttive e prescrizioni per i vincoli art. 142 del Codice (i cosiddetti "vincoli per legge").

Per quanto riferibile all'ambito oggetto del presente intervento, di seguito vengono sintetizzati gli aspetti ritenuti rilevanti dell'elaborato 8B ai fini del vincolo operante sull'area, in base alla sua specifica natura.

Tra gli obiettivi del PIT/PPR da perseguire attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i piani di settore e gli interventi, i seguenti sono quelli che riguardano direttamente l'area oggetto degli interventi di progetto:

***a - migliorare l'efficacia dei sistemi forestali ai fini della tutela degli equilibri idrogeologici del territorio e della protezione dei rischi derivanti da valanghe e caduta massi;***

***b - tutelare la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico-identitari dei territori coperti da boschi salvaguardando la varietà e la tipicità degli ambienti forestali;***

***d - Salvaguardare la varietà e la qualità degli ecosistemi forestali, con particolare riferimento alle specie e agli habitat forestali di interesse comunitario e regionale e ai nodi primari e secondari della rete ecologica forestale riconosciuti tali dalle elaborazioni del Piano Paesaggistico;***

***e - Garantire che gli interventi di trasformazione non alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e non ne compromettano i valori ecosistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi.***

***h - promuovere la valorizzazione e la fruizione delle risorse del patrimonio storicoartistico, ambientale e paesaggistico rappresentato dal bosco, con particolare riferimento alle zone montane e a quelle a rischio di abbandono;***

Per le direttive di interesse, gli enti territoriali e i soggetti pubblici, all'interno di strumenti di pianificazione, atti di governo del territorio e piani di settore, provvedono a:

***Definire strategie, misure e regole/discipline volte a evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive riducano i livelli di qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori storico-culturali ed estetico-percettivi.***

Tra le prescrizioni che vengono indicate nella scheda, si citano in particolare quelle che interessano l'area oggetto degli interventi di progetto:

***a - Gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, sono ammessi a condizione che:***

***1 - non comportino l'alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che "caratterizzano figurativamente" il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili funzionali alla fruizione pubblica dei boschi;***

***2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, fienili, stalle);***

***3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, anche tramite l'utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i caratteri del contesto paesaggistico.***

### **Vincolo idrogeologico:**

Il Vincolo idrogeologico, istituito con il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico dei versanti montani e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Qualsiasi attività che comporti una trasformazione d'uso nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è soggetta ad autorizzazione.

L'area di miniera è interamente interessata da tale vincolo ed è disciplinata dalla L.R. 39/2000.

**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006, DI COMPETENZA**

**Aspetti progettuali:**

La variante progettuale consiste in una modifica dell'impostazione dei lavori di estrazione **volta a favorire prioritariamente gli interventi di scavo sul settore superiore della miniera**, rispetto a quelli attualmente in essere nella sua porzione inferiore.

La variante non richiede alcuna modifica del perimetro della concessione, né alcun aumento della volumetria assentita.

Essa comporterà l'arretramento verso monte del fronte di scavo presente nel settore sud-est della miniera per consentire la scoperta del banco feldspatico presente in quel settore, sfruttato solo superficialmente dalla vecchia gestione.

Il progetto di variante, che manterrà comunque ogni intervento di escavazione entro il limite perimetrico della concessione vigente, si pone l'obiettivo di ottimizzare lo sfruttamento del giacimento feldspatico operando l'arretramento verso monte dell'attuale limite di scavo tracciato nel settore sud-est della miniera, al fine di mettere in luce e di poter coltivare i banchi feldspatici **che attualmente risultano ancora sovrastati da roccia calcarea e dal materiale di riporto messo in posto anni addietro dalla trascorsa gestione.**

**Il progetto presentato evidenzia importanti criticità di seguito descritte.**

Prendendo a riferimento la relazione tecnica e la tav. 5 *planimetria stato finale del progetto*, così come la tav R4 *Sezioni di ripristino* e TAV 4a e TAV 4b *sezioni*, si prende atto della specifica modalità di coltivazione del sito minerario e dell'assetto morfologico finale.

Si nota, nello specifico, come vi siano 2 gradonature "tipo" finali, la sezione A e la sezione B.

Nella Tavola R4n, dove sono schematizzate tali sezioni, non si rileva il loro dimensionamento.

Informazioni sommarie sulle dimensioni dei gradoni si rilevano dalla Relazione Tecnica dove si evince che *"La sistemazione dei gradoni rappresenta una porzione considerevole dell'intervento di risistemazione complessivo. La superficie interessata è pari infatti a circa 97.300 mq.*

*Sulle pedate dei gradoni è prevista la realizzazione di zone di rimodellamento morfologico mediante riporto di materiale sterile e terreno vegetale addossato alle alzate dei gradoni, con angoli di inclinazione compresi entro i 45° ed altezze variabili. Tale pendenza comporta il rilascio di una fascia di parete rocciosa scoperta, a monte del rilevato stesso, per una altezza media pari a circa 4 m. A tale proposito si rimanda alla figura allegata che riporta la sezione-tipo del gradone risistemato..... Sulla pedata dei gradoni è previsto il mantenimento di una pista larga circa 1-2,5 metri, destinata all'accesso degli addetti adibiti agli interventi di manutenzione successivi alla realizzazione degli interventi di recupero ambientale."*

Tuttavia dalla relazione non si rileva il dimensionamento del gradone, e per tale informazione si deve ricorrere alla TAV 5 da cui si comprende che **l'alzata del gradone è di 8 metri.**

L'assetto finale del gradone pare quindi essere **8x8 metri**, con un metro per il passaggio degli operatori.

Sul ciglio di ciascun gradone rimarrà libero uno spazio della profondità di circa 1 m (berna), ma ogni due gradoni tale spazio potrà essere di 2,5 m per permettere l'accesso dei mezzi per le opere di sistemazione finale; la larghezza di tali "berne" son da ritenere insufficienti per l'esecuzione delle opere di ripristino e degli interventi di manutenzione. Inoltre tale geometria non risulta rispondente con quanto previsto dall'art. 82 delle NTA illustrato al precedente punto 2.

Ancora una volta non si può che ribadire come l'unica morfologia del gradone che garantisce l'ottimale riuscita del **recupero ambientale e paesaggistico**, è quella proposta dal progetto originario, come si può evincere concretamente e plasticamente da riscontri *de visu*.

Il versante della miniera, già oggetto in passato di coltivazione, oggi risulta infatti completamente rinaturalizzato e rivegetato con integrale inserimento paesaggistico rispetto all'intero versante collinare, **tale da poterlo e doverlo considerare già appartenente al sistema naturale e rurale circostante.**

Si ricorda alla Regione che tale assetto è la risultante di un'ottimale progettazione di recupero derivata da un progetto della fine anni 80 / primi anni 90 ad opera del dott. Forestale Luciano Sauli.

Il recupero morfologico e paesaggistico realizzato sulla base di questo progetto è considerato un riferimento esemplare di possibile recupero di un sito di cava o minerario. In sostanza **una buona pratica.**



Nonostante ciò, il progetto ripropone come in passato di “smantellare” i versanti boscati, risultato del progressivo e lento ripristino ambientale, oltre a prevedere un ulteriore approfondimento del versante collinare.

**Ancora una volta, dunque, a fronte dell’obiettivo dell’ottimizzazione dello sfruttamento del giacimento feldspatico, si assiste alla ciclica trasformazione di aree già rimboscate, in palese contrasto con il quadro generale delle tutele paesaggistiche e ambientali derivanti dalle normative nazionali e regionali, nonché da quelle disposte dalla pianificazione regionale, provinciale e comunale.**

Di seguito si riporta, su ortofoto, l'area della miniera in cui vengono evidenziati in viola il perimetro della concessione in essere, in rosso il perimetro del progetto autorizzato e in giallo il perimetro di variante proposto dal progetto. E' evidente l'ampia porzione boscata interessata dal progetto.



Come ben si evince, anche dalla documentazione fotografica a supporto del progetto, l'area oggetto di variante (area in ampliamento) risulta agli effetti pratici completamente ripristinata ed in più completamente rimboscata con essenze da alto fusto.

#### **Coltivazione di materiale calcareo all'interno della concessione mineraria:**

Oltre a proporre un arretramento del fronte, con conseguente maggiore acclività del versante, e contestualmente l'avvio di una scopertura nella parte sommitale in aree già ripristinate, emerge che **la scopertura mineraria è rappresentata da materiale detritico terrigeno (cappellaccio) ma anche da una formazione geologica incassante di calcare massiccio.**

**Di tale materiale inerte è stato stimato un volume da movimentare pari a circa 540.000 mc a fronte circa 1.700.000 mc di aplite.**

In sostanza, da un punto di vista minerario, **il 25% dei volumi abbattuti** rappresenta uno “scarto” (calcare) di significativa valenza commerciale, oltre che un significativo quantitativo non pianificato nell'ambito del Piano Regionale Cave, basato sui fabbisogni dei bacini di riferimento e sugli Obiettivi di Produzione Sostenibile (OPS), oltreché un valore economico che non viene rilevato nella contabilità pubblica.

A questo riguardo si ricorda come, in passato, il Comune di Campiglia M.ma abbia segnalato alla Regione Toscana che l'inerte calcareo derivante dalla scopertura del giacimento aplitico veniva impiegato nell'appalto dei lavori di ampliamento del porto di Piombino, con un quantitativo, dichiarato dalla Soc. Sales Spa nei documenti prodotti alla stazione appaltante in sede di gara, di **“fornitura giornaliera di 1500 ton/giorno di calcare proveniente dalla Miniera Montorsi”**.

**Si evidenzia pertanto, di nuovo, che lo sfruttamento della risorsa calcarea all'interno dell'ambito di Montorsi, al quale è riconosciuto lo status di miniera, è attualmente privo di regolamentazione e non trova la dovuta ed appropriata collocazione nella pianificazione regionale delle attività estrattive.**

#### **Ulteriori carenze progettuali:**

A titolo ricognitivo emerge che:

- non risulta approfondita la valutazione del giacimento (che viene semplicemente stimato in un 60% nella prima fase di coltivazione e in un 85% nella seconda fase di coltivazione del materiale complessivamente estratto).
- per quanto riguarda la porzione in ampliamento (su aree in passato oggetto di coltivazione e

successivo ripristino) all'inizio delle attività di coltivazione, si prevede l'estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva presente, nonché l'asportazione del materiale di riporto e del suolo definito "cappellaccio". Il progetto non esplicita in termini volumetrici il "cappellaccio", distinguendoli in inerte e terreno vegetale, né definisce i volumi che verranno accantonati durante le fasi di coltivazione e le relative aree di stoccaggio. Questo, in contraddizione, a quanto riportato a pagine 2-3 del *Piano di gestione dei rifiuti di estrazione*.

- nonostante l'obiettivo progettuale di "valorizzazione turistica del sito durante ed al termine della coltivazione" descritto al paragrafo 6.12 della Relazione Tecnica, il computo metrico non quantifica i relativi interventi e attrezzature.
- il tema del ripristino ambientale appare affrontato superficialmente e sbrigativamente, e quindi in modo tale da non risolvere tutte le questioni tecniche. Ad esempio, mentre nelle aree già ripristinate le pendenze massime sono nell'ordine del 60%, nell'ipotesi di progetto le pendenze dei ripristini sono tutte pari al 100%, generando almeno tre criticità:
  - 1) con tali pendenze la garanzia di un efficace ripristino ambientale si riduce sensibilmente, soprattutto per l'impossibilità di ricoprire con terreno vegetale tutto il gradone;
  - 2) le ridotte dimensioni del gradone da rimodellare mettono in discussione la possibilità di lavorare in totale sicurezza, con mezzi operativi di cantiere che dovrebbero transitare su piste larghe, al massimo, appena 2,5 metri;
  - 3) La diversità delle pendenze dei versanti di ripristino mette in evidenza proprio quella discontinuità ambientale che invece si afferma di voler risolvere con tale nuovo progetto.

## CONCLUSIONI

Sulla base delle vigenti disposizioni urbanistiche ed in esito alle valutazioni istruttorie sul progetto depositato agli atti, rispettivamente riportate ai precedenti punti 2 e 3, per quanto di competenza si esprime **PARERE NEGATIVO**.

A titolo ricognitivo, si fa presente che per il progetto di cui trattasi, il proponente non ha attivato presso questo ente i procedimenti di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, comprensivi di tutti gli elaborati necessari. In caso di trasformazione del bosco superiore a 2000 mq, la domanda di Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è sottoposta altresì alle disposizioni di cui all'art. 44 della L.R. 39/2000 ed Allegato A del D.G.R. n. 43 del 17 gennaio 2005.

Il Responsabile E.Q. Settore 3  
Assetto del Territorio  
Arch. Annalisa Giorgetti